



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IDEE in SCENA

Art. 1 - Costituzione, Durata e Sede

- 1.1 E' costituita, nel rispetto del codice civile, l'Associazione denominata IDEE in SCENA Associazione di Promozione Sociale (o APS), di seguito denominata per brevità "IDEE in SCENA APS" o "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel comune di Desio, Via Conciliazione n. 15 e può costituire sedi secondarie.
- 1.4 Il Consiglio Direttivo potrà, per delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni; tale modifica non prevede la modifica del presente Statuto.
- 1.5 L'Associazione è costituita da persone fisiche, non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica ed ha durata illimitata. Si avvale, per lo svolgimento della sua attività, in misura determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 2 - Finalità e scopi

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
- 2.2 L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, culturale e sociale dell'individuo, attraverso ogni espressione di arte, di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Art 3 - Attività di interesse generale

- 3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale secondo il D.Lgs. 117/2017, art. 5 comma 1:
lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

- 3.2 In particolare l'Associazione si propone di promuovere varie attività culturali:
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
 - proiezione di film e documentari di interesse generale,
 - concerti musicali, strumentali, corali, orchestrali, bandistici, ecc., oltre a lezioni/concerti per divulgare il patrimonio musicale italiano ed internazionale,
 - rappresentazioni teatrali di ogni genere, animazione di attività culturali,
 - corsi di formazione teatrale e/o corsi di musica e/o corsi di aggiornamento teorico/pratici e stage teatrali.
- 3.3 Inoltre per attuare i propri scopi potrà allestire:
- spettacoli teatrali, musicali, di danza, circensi, mimo, performance in generale,
 - rappresentazioni storiche e culturali in genere,
 - mostre teatrali, mostre fotografiche e mostre letterarie,
 - manifestazioni ed eventi in genere,
 - attività ludiche e didattiche,
 - divulgare materiale audiovisivo producendo documentari, film, e video in generale, socialmente utili alla comunità,
 - organizzare viaggi di studio e di formazione teatro/danza/musica nonché viaggi per partecipare a spettacoli teatrali, concerti, festival e rassegne.
- 3.4 Potrà inoltre svolgere attività socio-culturali benefiche al fine di sostenere, con le proprie attività di interesse generale, le iniziative di beneficenza promosse da Enti Religiosi o potrà effettuare erogazioni anche in denaro a sostegno di Enti Religiosi o di altre Associazioni di promozione sociale senza fini di lucro presenti sul territorio nazionale.
- 3.5 Allo scopo di meglio perseguire i fini statutari, l'Associazione può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i medesimi fini.
- 3.6 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3.7 In caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ingaggiare anche artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. Si potrà anche ricorrere ai propri associati, che non svolgono attività di volontariato, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dall'art. 36 co.1 del D.Lgs. 117/2017. Quanto precede deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 3.8 Qualora se ne presentasse la necessità, per il raggiungimento degli scopi sociali e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o con altre Associazioni.

Art. 4 – Attività diverse

- 4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel

pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

- 5.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.
- 5.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 5.3 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
I **soci fondatori** sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del presente statuto.
I **soci ordinari** sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
I **soci onorari** sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 5.4 L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunica all'interessato e annota nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con specifiche motivazioni, all'interessato.
- 5.5 Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione o la radiazione del socio, è ammesso il ricorso dell'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti (se previsto) ovvero all'Assemblea che, previo contraddittorio, delibera in merito in via definitiva.
- 5.6 L'esclusione o la radiazione hanno effetto immediato dalla ratifica del provvedimento da parte del Collegio dei Garanti (se previsto) o dall'Assemblea. La ratifica deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.
- 5.7 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di socio.
- 5.8 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

- 6.1 Tutti i soci hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale), e se maggiorenni di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati;
 - presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - svolgere il lavoro preventivamente concordato;
 - recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione in relazione alle esigenze artistiche;
 - di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.
- 6.2 Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- 6.3 Tutti i soci sono tenuti a:
 - contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi a carico dei Soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Socio, e deve essere versata entro i 30 (trenta) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 6.4 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 6.5 Tutti i soci hanno il dovere di:
 - rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea;
 - prestare la propria attività anche per opere associative collaterali, quali servizi di palcoscenico, trasporti, carichi e scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

- 7.1 La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- 7.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 7.3 L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
- 7.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti (se istituito) mediante raccomandata, mediante mail, mediante posta certificata, inviata al Presidente dell'Associazione.
- 7.5 L'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se presente) delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Attività di volontariato

- 8.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 8.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate e per l'espletamento degli incarichi affidati, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 - Organi Sociali

- 9.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice-Presidente;
 - il Direttore Artistico;
 - l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - il Collegio dei Garanti, se nominato.
- 9.2 Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati e rieletti.
- 9.3 Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 10.2 L'Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie atte ad assicurare una corretta gestione ed un corretto funzionamento della vita associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta e i documenti devono essere opportunamente conservati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 10.3 Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o altro organo sociale.
- 10.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
- 10.5 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

- 11.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k) conferire al Tesoriere e/o a più componenti del Consiglio Direttivo i poteri di firma per l'uso dei conti correnti intestati all'Associazione.
- 11.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 12.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 12.3 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, posta o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 13.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 13.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza degli associati presenti.

- 13.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 13.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 13.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 13.6 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 13.7 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 13.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 13.9 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 13.10 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 14.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 14.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.
- 14.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 14.5 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 15.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento

- e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività, e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - g) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - h) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta (se prevista) che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - n) nominare il Direttore Artistico;
 - o) nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo tra i soci oppure anche tra i non soci;
 - p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 17.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 17.2 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 17.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei

componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

- 17.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 17.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Presidente

- 18.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze può delegare il Tesoriere a svolgere con firma disgiunta tutte le operazioni sul conto corrente intesto all'Associazione;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

- 18.2 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 – Vice-Presidente

- 19.1 Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) esercizi e può essere rieletto. Svolge analoghe funzioni del Presidente solo in caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione.

Art. 20 – Segretario

- 20.1 Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 21 - Direttore Artistico

- 21.1 Il **Direttore Artistico** è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Consiglieri o tra i soci o tra persone esterne. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
- 21.2 Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni e di tutte le attività artistiche programmate e/o organizzate. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea.
- 21.3 Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo e deve essere persona competente e preparata. Ha il compito di programmare le scelte artistiche dell'Associazione e proporre, curare e coordinare con il Consiglio Direttivo tutte le attività dell'Associazione.

Art. 22 - Organo di controllo

- 22.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 22.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 22.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 22.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 22.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 22.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 – Collegio dei Garanti

- 23.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

23.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 24 - Libri sociali

24.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

24.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

24.3 I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

24.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 25 – Risorse economiche

25.1 Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi degli associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- altre entrate espressamente previste per legge.

Art. 26 - Scritture contabili

26.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – Esercizio Sociale

- 27.1 Ogni anno devono essere redatti il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 27.2 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo, coincidendo con l'anno solare.
- 27.3 Il bilancio consuntivo e/o rendiconto e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, per informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria e devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
- 27.4 Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 27.5 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 27.6 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 27.7 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dalla legge (mese di aprile).
- 27.8 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso evidenziando i risultati attesi.
- 27.9 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
- 27.10 L'eventuale avanzi di gestione saranno impegnati per le attività future o per le attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

- 28.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 28.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

- 29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea straordinaria validamente convocata e costituita.
- 29.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
- 29.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Art. 30 – Disposizioni finali

- 30.1 L'Associazione IDEEinSCENA è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.
- 30.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in subordine alle norme del codice civile.

Desio, 23/02/2021